

DELIBERA N. 73/26/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS, COMMA 5,
DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159**

SERVIZIO WWW.GIOCHIPREMIUM.COM

(PROC. n. 01/ AGEVERIFICATION /FDG)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 marzo 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito anche *“Decreto sul commercio elettronico”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei*

minori in ambito digitale” e, in particolare, l’articolo 13-*bis* (di seguito, anche “Decreto Caivano”);

VISTA la delibera n. 96/25/CONS, dell’8 aprile 2025, recante “*Adozione delle modalità tecniche e di processo per l’accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la determina n. 11/25/SG del 15 dicembre 2025 recante “*Costituzione della task force per lo svolgimento dell’attività connesse agli adempimenti per la tutela dei minori di cui all’art. 13-*bis* del decreto Caivano*”;

VISTI gli atti del procedimento n. 01/Agverification/FDG;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

1. nell’esercizio dell’attività di verifica dell’osservanza delle disposizioni recate dall’articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 123/23 convertito in legge n. 159/23 (cd. Decreto Caivano), che fa obbligo ai gestori di siti web e ai fornitori di piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico di adottare sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minori a contenuti pornografici o di natura sessualmente esplicita secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di cui all’allegato A alla delibera n. 96/25/CONS, in data 12 gennaio e 2 febbraio 2026 il monitoraggio ha interessato il servizio www.giochipremium.com (<https://www.giochipremium.com/porno/>); l’attività di monitoraggio è consistita nell’analisi dell’*homepage* e dell’interfaccia utente del sito, nella simulazione di un percorso di accesso da parte di un nuovo utente privo di credenziali, nella verifica delle modalità di richiesta e trattamento dei dati per l’accertamento dell’età e nell’osservazione del flusso tecnico di validazione, compresi eventuali reindirizzamenti verso provider terzi di verifica;

2. dai predetti accertamenti è emerso che il sito sottoposto a monitoraggio non risulta dotato di un sistema di verifica dell’età in quanto l’accesso ai video è libero e la “verifica” è limitata a clausole nei termini d’uso e a generici riferimenti a contenuti 18+ nei titoli/testi e che, pertanto, si tratta di un controllo meramente dichiarativo;

3. il sito internet oggetto di monitoraggio, raggiungibile all’indirizzo <https://www.giochipremium.com> è risultato verosimilmente riconducibile alla società Onlab

S.R.L.S. partita IVA: 09344930962 con sede legale in via Solferino n. 8, Cesano Maderno (MB), 20811, PEC onlabsrls@pec.it;

4. con nota del 12 febbraio 2026, (prot. AGCOM n. 56219), recante comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis del Decreto Caivano (Procedimento n. 01/Agverification/FDG), notificata in pari data nei confronti della società Onlab S.R.L.S. è stata contestata la presunta violazione dell'articolo 13 bis, commi 2, 3 e 4, e la società Onlab S.R.L.S. è stata diffidata ad adeguarsi alle stesse disposizioni adottando efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni contenute nella menzionata delibera n. 96/25/CONS entro venti giorni dalla notifica della comunicazione stessa;

5. con nota del 18 febbraio 2026 (prot. n. 61643) la società Onlab S.R.L.S. ha trasmesso le proprie memorie ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con richiesta di archiviazione del procedimento, eccependo il difetto di base normativa e regolamentare del preteso obbligo di dotarsi di strumenti di verifica dell'età degli utenti per le seguenti considerazioni:

a. Secondo la società le verifiche svolte dall'Autorità non hanno tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 35 del DSA ai sensi del quale gli obblighi imposti alle piattaforme riguarderebbero solamente quelle di dimensioni molto grandi che rendono disponibili in Italia contenuti e immagine a carattere pornografico. In proposito, secondo la società l'articolo 35, par. 1, del DSA è la previsione volta ad imporre l'adozione di misure cautelative a presidio dei minori, avverso rischi sistemici, ed altresì strumenti di verifica nell'accesso ai siti web. Diversamente, la società gestisce servizi di condivisione video di dimensioni molto piccole in termini di traffico di navigazione. In ragione di tanto, il divieto di cui all'articolo 13-bis del decreto non trova applicazione.

b. La società, a conferma di quanto già eccepito, osserva, inoltre, che è la Delibera n. 96/25/CONS, in virtù del principio di proporzionalità, ad aver previsto il necessario raggiungimento di un significativo numero di utenti per rientrare tra i soggetti destinatari dell'obbligo citato. A ciò aggiunge, altresì, che vi siano diverse incongruenze che minano le disposizioni assunte da AGCOM *“in termini solo esemplificativi: a) inadeguatezza degli strumenti di raccolta diretta dei dati; b) metodiche di accesso del tutto astruse, deputate a limitare l'accesso ai siti; c) carente disciplina circa la acquisizione dei reclami, in ipotesi di errate decisioni sull'età”*.

c. Infine, la società osserva che il TAR Lazio, con le ordinanze nn. 1857/2026, 656/2026, 657/2026 e 1851/2026, ha accolto l'istanza cautelare ex art. 55 comma 10 D. L.vo N. 104/2010, sino all'udienza del giorno 11 marzo 2026, sospendendo,

a detta della stessa, l'efficacia degli atti impugnati. A parere della società, per effetto delle citate ordinanze, sino alla data dell'11 marzo 2026, e comunque fino alla definizione nel merito dei ricorsi, la delibera n. 96/25/CONS e i relativi provvedimenti attuativi sono da considerarsi privi di efficacia attesa la natura generalizzata ed astratta dei medesimi;

6. le eccezioni sollevate dalla società Onlab S.R.L.S. non possono essere accolte per i seguenti motivi:

a. con riferimento a quanto sostenuto circa le verifiche operate dall'Autorità ritenute "avulse dal perimetro normativo e regolamentare di riferimento in considerazione dell'impercettibile rilievo dei dati di navigazione generato dal sito attenzionato" (pag. 2), occorre osservare che la pretesa esclusione dall'applicazione della normativa in quanto non *"fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi"* è priva di pregio dal momento che la norma da cui discende l'obbligo in parola non è l'articolo 35 del DSA ma l'articolo 13-bis del decreto. Quest'ultima previsione non si rivolge indistintamente a tutte le piattaforme intermedie di cui al regolamento DSA né alle sole piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ma solo alle piattaforme di condivisione video (VSP), a prescindere dalla relativa dimensione, che diffondono in Italia video a carattere pornografico. Inoltre, va osservato che la stessa norma non si limita ad una categoria di soggetti disciplinati dal DSA ma si rivolge anche a tutti i siti web che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.

b. Parimenti, con riferimento all'eccezione sollevata dalla società con specifico riferimento al necessario raggiungimento di un minimo numero di utenti, si evidenzia che tale pretesa riconduzione della previsione della delibera n. 96/25/CONS alla classificazione delle VLOPS del DSA risulta totalmente insostenibile, in quanto l'articolo 13-bis si rivolge, come già osservato, a tutti i soggetti sopra richiamati che diffondono in Italia video o immagini a carattere pornografico. A ciò va aggiunto che la delibera n. 96/25/CONS ha altresì previsto, per identificare se un contenuto diffuso da un fornitore stabilito in un altro Stato membro, diverso dall'Italia, sia diretto al pubblico italiano, il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri: *"a) l'utilizzo prevalente della lingua italiana all'interno del servizio online, da valutare in relazione alla presenza di elementi testuali realizzati in lingua italiana nell'interfaccia utente, nonché alla disponibilità della funzione multilingua che includa la lingua italiana; b) il raggiungimento da parte del servizio online di un significativo numero medio di utenti unici mensili sul territorio italiano sulla base dei dati forniti da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a principi di*

terzietà, autonomia e indipendenza; c) il conseguimento da parte del fornitore del servizio di piattaforma per la condivisione di video di ricavi realizzati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero Tali servizi sono individuati in un elenco/lista compilata e aggiornata dall'Autorità che ne cura anche la comunicazione alla Commissione europea; d) il servizio è promosso o commercializzato anche per gli utenti italiani; e) il servizio ha un dominio in Italia o fornisce un indirizzo di contatto e/o un numero di telefono in Italia.”.

Ciò posto, si osserva che la società risulta stabilita in Italia per cui non è necessaria alcuna attività di verifica in ordine al fatto se il contenuto diffuso sia diretto, o meno, al pubblico italiano. Peraltro, ad esito delle rilevazioni effettuate è risultato che i contenuti diffusi sono rivolti agli utenti italiani, come confermato anche dalle circostanze di fatto concernenti la lingua utilizzata, il target di pubblico italiano, il conseguimento di ricavi in Italia, la commercializzazione anche per gli utenti italiani.

c. In relazione poi alla *“pretesa sospensione degli effetti degli atti a contenuto generale a seguito delle ordinanze del TAR Lazio”* (pag. 3), occorre chiarire che, diversamente da quanto osservato dalla società, con le citate ordinanze del TAR per il Lazio, non è stata disposta la sospensione della delibera n. 96/25/CONS ma solo l'accoglimento della fissazione della data di discussione nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.; dunque, come noto, nelle more, gli atti impugnati conservano la loro piena efficacia e validità. Pertanto, il provvedimento in parola rimane pienamente efficace.

Inoltre, si osserva che anche nell'ipotesi in cui il TAR per il Lazio dovesse accogliere l'istanza presentata, l'Autorità non sarebbe tenuta ad uniformarsi sino a quando tale pronuncia non diventi definitiva. La questione della legittimità della delibera n. 96/25/CONS è stata invero discussa all'udienza pubblica dell'11 marzo u.s. con la conseguenza che solo a seguito della decisione che verrà assunta dal Giudicante si avrà una pronuncia definitiva sul merito. Peraltro, il giudizio cautelare in questione si riferisce ad operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea con la conseguenza che la decisione del Giudice non sarebbe in ogni caso estensibile ai soggetti del presente procedimento.

Infine, in merito all'eccezione sollevata in ragione della quale per effetto delle citate ordinanze, sino alla data dell'11 marzo 2026, la delibera n. 96/25/CONS e gli atti da essa derivanti sarebbero “da intendersi privi di efficacia, attesa la natura generalizzata ed astratta dei medesimi” (cfr. pag. 5), la giurisprudenza citata a supporto della propria posizione (Consiglio di Stato, Sez. V^a, Sent. 2730/2024) si riferisce al merito, e in particolare all'efficacia *erga omnes* dell'annullamento di un regolamento con sentenza definitiva, mentre tale estensione per costante giurisprudenza non è applicabile alla misura cautelare che per la sua natura

interinale e per il suo carattere di non definitività è insuscettibile di passare in giudicato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2847/2015).

7. L'articolo 13 bis comma 5 del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, stabilisce che *“L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità”*;

8. dalle verifiche effettuate e verbalizzate in data 6 marzo 2026 il sito web raggiungibile all'indirizzo <https://www.giochipremium.com> non risulta dotato di un sistema di verifica dell'età in quanto l'accesso ai video è libero e la “verifica” è limitata a clausole nei termini d'uso e a generici riferimenti a contenuti 18+ nei titoli/testi e che, pertanto, si tratta di un controllo meramente dichiarativo;

CONSIDERATO che l'Autorità nella riunione di Consiglio dell'11 marzo 2026 ha disposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/90, la sospensione del termine di conclusione del presente procedimento per lo svolgimento di approfondimenti istruttori, come comunicato alla società Onlab SRLS con nota del 13 marzo 2026, prot. n. 97418;

RILEVATA, per l'effetto, l'inottemperanza alla diffida impartita alla società Onlab con atto n. 01/AGEVERIFICATION/FDG del 12 febbraio 2026;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – *“di ogni provvedimento utile al blocco del sito”* www.giochipremium.com *“fino al ripristino di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida”*;

RITENUTO, per l'effetto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che costituisca provvedimento conforme al citato disposto dell'articolo 13 bis, comma 5, quale provvedimento utile a perseguire lo scopo di impedire l'accesso dal territorio italiano a contenuti pornografici da parte di utenti minori di età, l'adozione di un ordine temporaneo di disabilitazione dell'accesso dall'Italia al sito web raggiungibile all'indirizzo <https://www.giochipremium.com>, mediante blocco del DNS

con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento e fino al ripristino da parte della società Onlab delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'inottemperanza da parte della società Onlab S.R.L.S. alla diffida impartita dall'Autorità con atto n. 01/AGEVERIFICATION/FDG in data 12 febbraio 2026;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'articolo 4 del Regolamento sui servizi digitali - DSA, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito web raggiungibile all'indirizzo <https://www.giochipremium.com> dal territorio italiano, mediante blocco del DNS con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento., da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento e fino al ripristino da parte della società Onlab S.R.L.S. delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità, come tempestivamente comunicato da quest'ultima.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito web raggiungibile all'indirizzo <https://www.giochipremium.com> nei tempi e con le modalità indicate. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al presente provvedimento l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Task Force Age Verification all'indirizzo pec agcom@cert.agcom.it le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di violazione degli obblighi previsti all'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La società Onlab S.R.L.S. è tenuta a comunicare senza ritardo, e comunque entro e non oltre ventiquattro ore, alla Task Force Age Verification all'indirizzo pec agcom@cert.agcom.it l'avvenuto ripristino delle condizioni di fornitura del sito www.giochipremium.com conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità, onde consentire all'Autorità di richiedere tempestivamente ai destinatari del presente provvedimento il ripristino dell'abilitazione dell'accesso al sito. In caso di mancata, incompleta o tardiva comunicazione l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla società Onlab S.R.L.S. partita IVA: 09344930962 con sede legale in via Solferino n. 8, Cesano Maderno (MB), 20811, PEC onlabsrls@pec.it e ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, mediante pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella